



PILLOLE DI MEDIAZIONE

2° INCONTRO

- **LA RISERVATEZZA NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE**
- **LA CONSULENZA TECNICA IN MEDIAZIONE**
- **MEDIAZIONE IN MATERIA CONDOMINIALE**
- **MEDIAZIONE ED OPPOSIZIONE A D.I.**
- **LA PROPOSTA DEL MEDIATORE**

SALUTI INTRODUTTIVI

Avv. Paolo Ponzio

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria



RELATORI

AVV. MANUELA ZANUSSI

Foro di Pordenone, Consigliere Nazionale del Coordinamento della Conciliazione Forense,
Coordinatore della Commissione ADR Triveneto e della Commissione ADR Pordenone

AVV. ANDREA QUAGLINI

Foro di Alessandria – Comitato Scientifico dell'Organismo di Mediazione Forense

<p>MARTEDI 27 MAGGIO 2025 dalle ore 14,30 alle ore 16,00</p> 	<p>Il convegno si svolgerà in videoconferenza su piattaforma Zoom. Il link alla riunione è il seguente (ctrl+click per aprire o copia su browser): https://us06web.zoom.us/join/register/LU1iNgcBScyzXMqU-7HihQ In alternativa si può utilizzare il QRCode a lato. Dopo l'iscrizione si riceverà una mail con ogni indicazione utile. La partecipazione dà diritto a 2 crediti formativi</p>	
---	---	---



LA RISERVATEZZA IN MEDIAZIONE





RISERVATEZZA



INTERNA

riservatezza che vige
durante
il procedimento di mediazione

Art. 9 D. Lgs. 28/2010

ESTERNA

segretezza che permane
dopo
la conclusione del procedimento di mediazione

Art. 10 D. Lgs. 28/2010

RISERVATEZZA INTERNA AMBITO SOGGETTIVO ART. 9 D. Lgs. 28/2010

Ante Riforma Cartabia

"Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio **nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione** è tenuto all'obbligo di riservatezza «



RISERVATEZZA INTERNA
ART. 9 D. Lgs. 28/2010

AMBITO
SOGGETTIVO

- PARTI
- LEGALI
- MEDIATORE
- CO-MEDIATORE
- CONSULENTE TECNICO IN MEDIAZIONE

I soggetti che sottoscrivevano i documenti della procedura e quindi il Regolamento dell' Organismo erano tenuti anche *ex contractu alla riservatezza*

Tenuti ex lege ed ex contractu



RISERVATEZZA INTERNA
ART. 9 D. Lgs. 28/2010

AMBITO
SOGGETTIVO

- TIROCINANTI
- PRATICANTI
- PERSONALE DI SEGRETERIA

Essi non sottoscrivevano i documenti della
procedura o il Regolamento dell'Organismo

Tenuti ex lege alla
riservatezza



RISERVATEZZA INTERNA
ART. 9 D. Lgs. 28/2010

CONFIDENTIAL



Post Riforma Cartabia

Testo vigente

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo **O PARTECIPA AL PROCEDIMENTO** di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

Ante Riforma Cartabia

"Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio **nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione** è tenuto all'obbligo di riservatezza «

RISERVATEZZA INTERNA
AMBITO OGGETTIVO
ART. 9 D. Lgs. 28/2010



AMBITO OGGETTIVO

- LE DICHIARAZIONI RESE DALLE PARTI
- LE INFORMAZIONI ACQUISITE DURANTE IL PROCEDIMENTO

CHE RIGUARDANO CHE COSA?



VERBALIZZAZIONE



La giurisprudenza di merito



«...il principio relativo alla riservatezza delle dichiarazioni delle parti deve essere riferito al solo contenuto sostanziale dell'incontro di mediazione, vale a dire al merito della lite. Ogni qualvolta, invece, tali dichiarazioni riguardano circostanze che attengono alle modalità di partecipazione delle parti alla mediazione e allo svolgimento (in senso procedimentale) della stessa, va predicata l'assoluta liceità della verbalizzazione e dell'utilizzo da parte di chicchessia» Tribunale di Roma Sez. XIII, dott. Massimo Moriconi, 25.01.2016

«...il mediatore deve ... trascrivere ogni elemento fattuale utile al consentire al Giudice di valutare la ritualità della partecipazione o la mancata partecipazione delle parti al procedimento» - Tribunale di Roma Sez. XIII, dott. Moriconi, 14.12.2015

RISERVATEZZA INTERNA
AMBITO OGGETTIVO
ART. 9 D. Lgs. 28/2010

VERBALIZZAZIONE

Principio di «minima verbalizzazione»:
prassi consolidata utile a garantire la
riservatezza

verbali snelli con sole questioni
procedimentali e privi di questioni di
merito



SI

- Circostanze di tempo e di luogo
- Svolgimento in presenza o telematica
- Identità delle parti
- Esistenza di procure che legittimano la partecipazione di eventuali delegati
- Fatti storici che accadono all'incontro (es la parte si allontana ad una certa ora)
- Questioni di incompetenza territoriale e di difetto di legittimazione
- Questioni di anteriorità di presentazione di altra domanda

NB: dubbi su verbalizzazione circa la motivazione della mancata adesione della parte al procedimento superati da riforma del primo incontro



RISERVATEZZA INTERNA
AMBITO OGGETTIVO
ART. 9 D. Lgs. 28/2010

VERBALIZZAZIONE

Principio di «minima verbalizzazione»
è prassi consolidata utile a garantire la
riservatezza:
verbali snelli con sole questioni
procedimentali e privi di questioni di
merito



NO

- Illustrazione questioni
- Proposte e controproposte
- rifiuti di accettazione di proposte e motivazioni
- Chi fa la proposta
- Riconoscimenti reciproci



Art. 9 comma 2 D.Lvo 28/2010

RISERVATEZZA NELLE SESSIONI SEPARATE



2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle **sessioni separate** e **salvo consenso della parte** dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza **nei confronti delle altre parti**.

DOVERE RAFFORZATO
INTERNO

PRINCIPIO
DISPONIBILITA'



RISERVATEZZA ESTERNA
ART. 10 D. Lgs. 28/2010

segretezza che permane dopo la
conclusione del procedimento di
mediazione - sede giudiziale

Stesso ambito soggettivo e
oggettivo della riservatezza
interna



Non possono essere utilizzate nel
giudizio avente lo stesso oggetto
anche parziale

...salvo consenso delle parte
dichiarante o dalla quale
provengono le informazioni

Sul loro contenuto non è ammessa
prova testimoniale

Non può essere deferito
giuramento decisorio

DOVERE SEGRETEZZA PER IL MEDIATORE

Codice Deontologico Forense Art. 62 – Mediazione:

L'avvocato che svolga la funzione di mediatore **deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione**, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice.

.....

6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura; la violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi



Art. 10 comma 2 D.lgs. 28/2010

Il mediatore **non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione**, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

Al mediatore si applicano le disposizioni dell'[articolo 200 del codice di procedura penale](#) e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'[articolo 103 del codice di procedura penale](#) in quanto applicabili.



QUALI CONSEGUENZE PER L'AVVOCATO?

La giurisprudenza di merito



«l'attrice ha anche dichiarato di **referire le difese asseritamente avanzate dal convenuto durante il procedimento di mediazione obbligatorio preventivo...** con patente violazione dell'art. 10 D.Lgs 28.03.2010 n. 28 a tacere del **profilo di possibile illecito disciplinare per violazione dell'art. 13 codice deontologico Forense...** letto l'art. 96 uc cpc condanna XXXX al pagamento in favore di XXXX equitativamente determinata per abuso del processo... dispone la **trasmissione della presente sentenza e degli atti attorei ...al Consiglio di Disciplina ...per possibile violazione dell'art.13 del codice deontologico forense** da parte dell'avv. XXX nella parte in cui ha riferito quanto asseritamente dichiarato da controparte durante il pertinente preventivo procedimento di mediazione obbligatoria»

Tribunale di Milano sentenza 6826 del 22.08.2023

COSA PRODURRE IN GIUDIZIO?



E la CTM?

1. **domanda ed adesione al procedimento**
(rispetto condizione di procedibilità - adesione tra quanto dedotto in mediazione e in giudizio - simmetria)
2. **primo verbale**
3. **verbale conclusivo (che riassume lo svolgersi della procedura)**





LA CTM

Art. 8, comma 7, del Decreto Legislativo n. 28/2010:

«7. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.

Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'art 116, comma primo, del codice di procedura civile.»



IL CTM: quando nominarlo?



Quando nominare il CTM

- u va nominato sul presupposto che le parti, sia su loro richiesta sia su sollecitazione del mediatore, ritengano che **le questioni trattate abbiano necessità di approfondimenti tecnici**
- u Esempi: questioni medico sanitarie con una quantificazione medico-legale dei danni, accertamenti estimativi su questioni di divisione immobiliare, redazione dei conteggi di revisione di tabelle millesimali etc.



IL CTM : COME NOMINARLO?



Come nominare il CTM

- u La norma dispone che sia il mediatore ad “avvalersi” dell’esperto.
- u Di norma, tuttavia, non è il mediatore a nominare il consulente (come accade all’ausiliario del giudice nel processo), ma **alternativamente o la nomina avviene a cura delle parti, ovvero la nomina viene effettuata dall’Organismo, ma subordinatamente all’impegno solidale delle parti a sostenerne i costi.**





LA FORMULAZIONE DEL QUESITO



L'elaborazione del quesito:

è il mediatore insieme alle parti e ai legali a elaborare il quesito

CTM iscritti nell'albo dei CTU del Tribunale



E se le parti scelgono un
CTM non presente nelle
liste del Tribunale?



Il perito deve essere un esperto iscritto nelle liste dei CTU del Tribunale.

Tuttavia le parti liberamente, nella loro disponibilità, ma possono anche nominare un soggetto non inserito nelle liste.



Che regole vanno seguite?
Quali termini? Quali modalità?



- In mediazione non esistono regole precostituite,
- l'istituto non ha una sua "procedura", ma principio di informalità e di libertà di forme
- Non è previsto alcun giuramento da parte del nominato esperto.
- **Unico principio cardine che va seguito è quello del contraddittorio, sia per la legittimità nel procedimento di mediazione, sia per l'efficacia nel successivo giudizio.**



RULES

Il Regolamento dell'Organismo di Mediazione deve regolamentare espressamente la nomina e soprattutto per il loro compenso



IL Regolamento dell'O.M.F. dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria all'art. 9 comma 3-7 recita che:

«3. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, ultimo periodo, D. Lgs 28/2010, nelle controversie che prevedono specifiche competenze tecniche, su segnalazione del mediatore, con il consenso delle parti, l'Organismo può designare, ai sensi dell'art.6 del presente regolamento, uno o più mediatori ausiliari. I costi della mediazione rimangono fissi anche nel caso in cui il procedimento prosegua anche con mediatori ausiliari.

4. Se non è possibile procedere alla designazione di un mediatore ausiliario ai sensi del comma precedente, con il consenso delle parti e sempre che non siano esse stesse a individuarlo di comune intesa, il mediatore può provvedere all'individuazione di un esperto, da scegliere tra i nominativi dei consulenti tecnici contenuti nell'Albo di cui all'art 13 disp. att. c.p.c. istituito presso il Tribunale di Alessandria o presso altri Tribunali del distretto della Corte d'appello di Torino o di distretti limitrofi.

5. La nomina dell'esperto è comunque subordinata all'impegno, sottoscritto dalle parti, di sostenerne i relativi oneri in egual misura, e in via solidale, salvo diverso accordo tra le medesime.

6. Il compenso dell'esperto, salvo che venga concordato direttamente tra le parti e l'esperto stesso all'atto del conferimento del mandato, viene determinato dal Consiglio Direttivo dell'Organismo e non può eccedere la metà dell'indennità complessivamente dovuta per il procedimento di mediazione.

7. Il compenso dell'esperto non è mai compreso all'interno degli onorari di mediazione determinati ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento.

8. All'esperto si applicano le norme del presente regolamento riguardanti i casi di incompatibilità del mediatore, l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza. L'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto comporta la piena e incondizionata accettazione delle norme del presente regolamento. 9. All'esperto è fatto divieto di formulare una proposta. 10. Il verbale di mediazione può contenere l'espresso consenso di tutte le parti all'utilizzabilità in giudizio della perizia, nonché, all'esito del deposito della stessa, l'accettazione delle conclusioni in essa contenute.,,,,,, o.»



novità della riforma Cartabia art. 8 comma 7 D.Lgs. 28/2010:



Producibile o meno
nel giudizio?

«Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.»

Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile»



IL VALORE PROBATORIO DELLA C. T. M. NEL GIUDIZIO CHE SEGUE AL MANCATO ACCORDO



La giurisprudenza di merito ha sin dall'inizio favorito la producibilità in giudizio dell'elaborato peritale svolto in mediazione e a tal proposito si segnala:

Tribunale di Roma ordinanza 17 marzo 2014, Giudice Dott. Moriconi:

“in un’ottica di equilibrato contemperamento fra l’esigenza, nei limiti in cui è normata, di riservatezza che ispira il procedimento di mediazione e quella di economicità e utilità delle attività che si compiono nel corso ed all’interno di tale procedimento, di poter dichiarare legittima ed ammissibile la produzione nella causa alla quale pertiene la mediazione, dell’elaborato del consulente tecnico esterno”.

Nella medesima ordinanza, il Giudice ha specificato quale uso possa essere fatto di tale elaborato peritale in sede giudiziaria.

Lo stesso non può essere parificato ad una CTU, ma il giudicante può trarne argomenti ed elementi utili alla formazione del suo giudizio, o ricavarne un fondamento conoscitivo e supporto motivazionale per la formulazione di una proposta conciliativa.

Nel caso di specie, a dimostrazione dell’uso coscienzioso che il giudice deve fare delle perizie svolte in mediazione, nel procedimento giudiziario in oggetto, il giudicante ha ritenuto l’accertamento carente e dunque ha disposto CTU.

IL VALORE PROBATORIO DELLA C. T. M. NEL GIUDIZIO CHE SEGUE AL MANCATO ACCORDO



Anche un recente Tribunale di Pordenone n. 595/2022 del 4.11.22 ha seguito l'orientamento del Giudice capitolino, sostenendo che era del tutto infondata la domanda attorea di
“condanna dello stesso convenuto al pagamento -a titolo di sanzione- d'importo equitativamente determinato secondo il prudente apprezzamento del Giudicante, in considerazione del comportamento tenuto nella procedura di mediazione: e ciò in quanto una tale sanzione non è prevista dalla legge [...]. Condivisibilmente la giurisprudenza ritiene producibile ed utilizzabile nel successivo giudizio la relazione del consulente nominato nel corso di tale procedimento [...]”.

IL VALORE PROBATORIO DELLA C. T. M. NEL GIUDIZIO CHE SEGUE AL MANCATO ACCORDO



Tribunale di Roma ordinanza 16 luglio 2015, Giudice Dott. Moriconi: Nel corso di un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c. p. c. , per la verifica delle lesioni subite dal ricorrente a seguito di sinistro stradale, il giudicante, in alternativa all'incarico del CTU, propone alle parti di svolgere mediazione volontaria, nel corso della quale valutare il ricorso a perizia. Benché l'accertamento tecnico preventivo non preveda la mediazione quale condizione di procedibilità, i legali delle parti hanno accolto favorevolmente la proposta di intraprendere un percorso di mediazione. Infatti il giudicante, nel ragionare con i legali su tale opportunità, ha evidenziato i vantaggi che un percorso di mediazione e lo svolgimento della perizia in tale sede avrebbero rappresentato, ed in particolare: 1) la possibilità per le parti di “sottoporre al consulente, di comune accordo, mediante la fattiva presenza e collaborazione del mediatore, i quesiti che meglio rispondano agli interessi coinvolti nella lite”; 2) la certezza che i costi della consulenza in mediazione siano più vantaggiosi e prevedibili, data la possibile previa interlocuzione con l'organismo, non praticabile in sede giudiziale; 3) la considerazione che «i tempi di svolgimento e conclusione del percorso di mediazione sono più brevi, disponibili dalle parti e meno formali di quelli del procedimento giudiziale». 4) “la possibilità che il consulente in mediazione, possa operare realmente a fini conciliativi, sviluppando un'utile sinergia con il mediatore.”

Più recentemente: Tribunale di Ascoli Piceno sentenza n. 617 di data 20 ottobre 2020: la relazione del consulente nominato durante la procedura di mediazione viene considerata **prova atipica** valutabile secondo scienza e coscienza, con prudenza, secondo le circostanze e le prospettazioni, istanze e rilievi delle parti.

Tribunale di Ravenna sentenza n. 154 di data 8 marzo 2022: *«Esperito vanamente il tentativo di mediazione obbligatoria e istruita, la causa documentalmente, in particolare, mediante acquisizione della consulenza rassegnata in sede di mediazione, espressamente e consensualmente svincolata da oneri di riservatezza, la causa, sulle conclusioni sopra riportate, veniva infine trattenuta in decisione (...).»*



GRAZIE!

Manuela Zanussi